

ACCORDO TRA LA REGIONE CAMPANIA E L'ISTITUTO DI RICERCA SU INNOVAZIONE E SERVIZI PER LO SVILUPPO (IRISS) PER LO SVOLGIMENTO DI UNO STUDIO SUL PARTENARIATO IN CAMPANIA NELLA PROSSIMA PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI COFINANZIATI DAL FEAMP 2014/2020

Premesso che:

- ai sensi dell'art. 58 del Reg. Ce n. 1198 del Consiglio del 27 luglio 2006, il Programma Operativo Nazionale Pesca 2007/2013 individua le Regioni quali Organismi intermedi che, per delega dell'A.d.G. Nazionale, sono i responsabili territoriali dell'attuazione di alcune misure del Programma Nazionale;
- la Regione Campania è impegnata nella realizzazione delle misure del P.O. FEP approvato dalla Commissione UE con decisione C (2007) 6792 del 19.12.2007;
- la Regione Campania svolge il ruolo di Organismo Intermedio, referente dell'AdG del FEP ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 2, del Reg. (CE) n. 1198/2006, come da convenzione stipulata in data 29.3.2010 ai sensi dell'articolo 38, paragrafo 1, del Reg. (CE) n. 498/2007;
- con DGR 1169 del 30.06.2009 sono state assegnate le risorse dell'assistenza tecnica alle attività a supporto del Referente regionale dell'Autorità di Gestione Nazionale, per l'attuazione delle misure cofinanziate dal FEP;
- con Decisione della Commissione europea C(2010) 7914 dell'11 novembre 2010 è stato approvato il Programma operativo revisionato inerente l'intervento comunitario del Fondo europeo per la pesca in Italia per il periodo di programmazione 2007/2013;
- con Deliberazione GR n. 27 del 22.01.2010 è stato approvato il documento di indirizzo "Programma Operativo Assistenza Tecnica FEP Campania 2007/2013", con il quale sono state individuate le azioni di assistenza tecnica da svolgersi nell'ambito dell'attuazione delle misure del FEP e il relativo riparto della dotazione finanziaria di Misura di cui al Piano finanziario di €. 2.196.144,00 (par. 3);
- con Deliberazione GR del 2.8.2010, n. 582, il Dirigente *pro-tempore* del Settore del Piano Forestale Generale dell'AGC 11 è stato designato quale Referente regionale per l'Autorità di gestione nazionale del FEP Campania 2007/2013;
- con Decisione della Commissione europea C (2010) 7914 dell'11 novembre 2010 è stato approvato il Programma Operativo revisionato inerente l'intervento comunitario del Fondo europeo per la pesca in Italia per il periodo di programmazione 2007/2013;
- con DGR del 9/9/2014, n. 391 è stato approvato il nuovo Piano Finanziario del FEP Campania 2007-2013, che ha previsto la riduzione della dotazione dell'ASSE 5 in €. 2.130.000,00;
- con DGR del 15/12/2014, nr. 643, è stato revocato il "Programma Operativo Assistenza Tecnica FEP Campania 2007/2013", approvato con la summenzionata DGR del 22.01.2010, nr. 27;
- con la stessa DGR nr. 643 è stato incaricato il Dirigente dell'U.O.D. Pesca, acquacoltura e caccia, Referente per la Campania del Programma Operativo Nazionale per la Pesca 2007 – 2013 nell'ambito del FEP, di adottare con atto di gestione un nuovo documento relativo al "Programma Operativo Assistenza Tecnica FEP Campania 2007/2013", che pianifichi le risorse residue di assistenza tecnica per il FEP, aggiornato alle esigenze di supporto per la fase di chiusura del Programma;
- con nota del Direttore Generale Politiche Agricole, Alimentari e Forestali - Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali - del 19/1/2015, nr. 32754, nel confermare l'assetto organizzativo per l'attuazione del FEP Campani 2007-2013, è stato dato incarico al Dirigente dell'Unità Operativa Dirigenziale – Pesca Acquacoltura e Caccia di "...provvedere direttamente ad adottare gli atti e le procedure per l'affidamento dei servizi di assistenza tecnica,...";
- con D.D. n. 35 del 12.2.2015 dell'U.O.D. è stato adottato il documento "Programma Operativo Assistenza Tecnica FEP Campania 2007/2013", che contiene una nuova pianificazione delle risorse residue di assistenza tecnica per il FEP aggiornata alle esigenze di supporto per la fase di chiusura del Programma;
- è in fase di avvio il nuovo ciclo di programmazione della Pesca per il ciclo 2014 - 2020 a valere sul FEAMP (Fondo Europeo Affari Marittimi e Pesca);
- la Regione Campania deve provvedere alla preparazione, elaborazione, redazione e attuazione della parte del Programma relativa all'attuazione del FEAMP in Campania per il ciclo di programmazione 2014 – 2020;

- l'art. 5 del Regolamento 1303/2013 Disposizioni Comuni (RDC) per la programmazione 2014 - 2020, impone agli Stati membri di organizzare un partenariato con a) le autorità regionali, locali, cittadine e le altre autorità pubbliche competenti, b) le parti economiche e sociali e c) gli organismi che rappresentano la società civile, compresi i partner ambientali, le organizzazioni non governative e gli organismi responsabili della promozione della parità e della non discriminazione.
- il Regolamento della Commissione Europea n. 240 del 7.01.2014, che ha istituito il Codice di Condotta Europeo sul Partenariato, propone i principi cui gli Stati Membri devono attenersi nell'organizzazione della partecipazione del partenariato nelle diverse fasi di attuazione del QSC;
- il par. 8.2 del Vademecum FEP della Commissione Europea del 26.03.2007 prevede espressamente l'ammissibilità delle spese all'uopo sostenute nell'ambito dell'asse 5 Assistenza Tecnica anche per la programmazione del periodo successivo al 2013;
- per garantire una efficace, efficiente e corretta gestione ed attuazione del FEAMP 2014 – 2020 con la partecipazione attiva del Partenariato, risulta opportuno realizzare un progetto di studio e ricerca sulle modalità organizzative per rendere il più possibile propositivo, collaborativo ed operativo il ruolo del partenariato in Campania nell'ambito FEAMP, delineando altresì, nell'ambito di un rapporto propositivo con il partenariato, un quadro di possibile semplificazione dei rapporti con le imprese del settore;
- l'IRISS - CNR, Ente di diritto pubblico, svolge attività di ricerca imperniata specificamente sul tema dell'innovazione e dello sviluppo del territorio declinato in specifici ambiti di ricerca e segnatamente: Modelli organizzativi per l'innovazione e la competitività, Imprenditorialità, Innovazione nei servizi, Sistemi locali di sviluppo e *governance* territoriale, tematiche ritenute di grande interesse ai fini dell'applicazione al prossimo Programma Operativo FEAMP 2014/2020.

Ritenuto che:

- gli accordi tra pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'art. 15 della legge 241/1990, sono lo strumento per disciplinare lo svolgimento di attività di interesse comune ed idonei a comporre, in un quadro unitario, gli interessi pubblici di cui ciascuna amministrazione è portatrice;
- la collaborazione tra la Regione Campania ed IRISS - CNR, tendente ad ottimizzare la partecipazione del Partenariato a livello regionale nell'ambito del FEAMP, sarà svolta secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa e risponde ad un reciproco e comune interesse pubblico, finalizzato al raggiungimento di obiettivi condivisi nei rispettivi campi di azione,

**la Regione Campania
e
l'Istituto di Ricerca su Innovazione e Servizi per lo Sviluppo (IRISS)**

CONVENGONO

**Articolo 1
(Assunzione delle premesse)**

1. Le premesse ed ogni documento allegato, formano parte integrante e sostanziale del presente accordo.

**Articolo 2
(Finalità)**

1. La Regione Campania intende instaurare con l'Istituto di Ricerca su Innovazione e Servizi per lo Sviluppo (IRISS) un accordo di collaborazione ai sensi dell'art.15 della legge 241/1990 per lo svolgimento di un progetto di studio e ricerca sulle modalità organizzative per rendere il più possibile propositivo, collaborativo ed operativo il ruolo del partenariato in Campania nell'ambito FEAMP, delineando altresì, nell'ambito di un rapporto propositivo con il partenariato, un quadro di possibile semplificazione dei rapporti con le imprese del settore.
2. Con il presente accordo le Parti si impegnano a collaborare per le attività di ricerca relativamente agli aspetti procedurali, finanziari ed amministrativi, con particolare riferimento all'attività di recupero dati e fissazione delle modalità procedurali per la partecipazione del

Partenariato, nonché per lo svolgimento di specifiche attività tematiche di coinvolgimento del Partenariato.

3. L'attività di supporto è specificatamente disciplinato nel "Progetto di ricerca" in allegato al presente accordo.

Articolo 3 (Obblighi delle parti)

1. La Regione Campania - UOD Pesca Acquacoltura e Caccia - mette a disposizione le risorse del FEP Campania 2007 – 2013 necessarie per lo svolgimento delle attività di cui al Progetto di ricerca.

2. L'IRISS - CNR mette a disposizione le proprie strutture, il supporto delle proprie competenze e professionalità nonché i materiali, la documentazione e le banche dati necessarie per lo svolgimento delle attività previste dal Progetto di ricerca.

3. Ogni attività prevista nel presente accordo si esplicherà nel rispetto del principio di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa ed in osservanza della normativa che disciplina il funzionamento della Regione Campania e dell'IRISS - CNR.

Articolo 4 (Gruppo di lavoro)

1. Per il raggiungimento dei fini di cui al presente accordo può essere costituito un gruppo di lavoro paritetico composto da 2 membri (uno per ogni parte) designati rispettivamente dal Dirigente dell'UOD Pesca Acquacoltura e Caccia e dal Direttore dell'IRISS - CNR.

2. Il gruppo di lavoro svolge funzioni di indirizzo delle attività previste dal Progetto di ricerca e di valutazione dei risultati ottenuti.

Articolo 5 (Referenti)

1. I referenti designati dalle parti per la realizzazione e il coordinamento delle attività oggetto del presente accordo sono:

a. per la Regione Campania: Dott. Antonio Carotenuto, Dirigente dell'UOD Pesca Acquacoltura e Caccia

b. per l'IRISS - CNR: Dott. Alfonso Morvillo, Direttore dell'IRISS – CNR.

Articolo 6 (Responsabilità)

1. Ciascuna delle parti è esonerata da ogni responsabilità derivante dai rapporti di lavoro che venissero instaurati dall'altra nell'ambito dell'attività di cui al presente accordo.

2. Il personale di entrambe le parti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al presente accordo, nel rispetto della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al decreto legislativo n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 7 (Oneri)

1. Per la realizzazione delle attività di cui al Programma di lavoro, la Regione Campania si impegna a riconoscere all'IRISS - CNR esclusivamente gli oneri economici relativi al rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento delle stesse attività, stimate fino ad un massimo di € 38.000 per due mesi di attività fino al termine dell'accordo di collaborazione. Tale spesa trova la necessaria copertura finanziaria nella Misura 5.1 del P.O. FEP (Misura assistenza tecnica).

2. Gli oneri di cui al punto che precede sono rendicontati alla Regione e riferiti al costo effettivamente sostenuto del personale impiegato ed a quello relativo alle spese occorrenti per lo svolgimento dell'attività del Progetto di ricerca. Ogni onere ulteriore al suindicato importo resta a carico di IRISS - CNR.

Articolo 8 (Risultati)

1. I risultati delle attività svolte in comune saranno di proprietà della Regione Campania e dell'IRISS - CNR, che potranno utilizzarli nell'ambito dei propri fini istituzionali.
2. I dati utilizzati per lo svolgimento delle attività ed i loro risultati nonché quelli provenienti da altre pubbliche amministrazioni, non possono essere comunicati a terzi, se non previo accordo tra i referenti di cui all'articolo 5.
3. Le parti si impegnano reciprocamente a dare atto, in occasione di prestazioni pubbliche, dei risultati conseguiti o, in casi di redazione e pubblicazione di documenti di qualsiasi tipo, che quanto realizzato consegue alla collaborazione instaurata con il presente Accordo.

Articolo 9 (Informativa trattamento dati)

1. Ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, le Parti dichiarano di essere state informate circa le modalità e le finalità dell'utilizzo dei dati personali nell'ambito di trattamenti automatizzati o cartacei di dati ai fini dell'esecuzione del presente atto. Le Parti dichiarano, altresì, che i dati forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da ogni o qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione negli archivi elettronici o cartacei di detti dati.
2. Ai sensi del T.U. sopra citato, tali trattamenti saranno improntati al principio di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto di norme di sicurezza.
3. Sottoscrivendo il presente atto le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente tutte le informazioni previste dall'articolo 13 della richiamata normativa, ivi comprese quelle relative ai nominativi del titolare e del responsabile del trattamento dati.

Articolo 10 (Durata)

1. Il presente Accordo, che entra in vigore dalla data di sottoscrizione, ha la durata di due (due) mesi. In ogni caso l'Accordo di collaborazione termina il 31.12.2015.
2. Si prevede esclusivamente la possibilità di concedere una proroga tecnica per l'ultimazione delle attività di ricerca e di rendicontazione. In tal caso, secondo le indicazioni della Commissione Europea – direzione Generale degli Affari Marittimi e della Pesca – ref. Ares (2015) 3893226 del 21.09.2015, la Regione, previa verifica dell'attività svolta all'atto della richiesta di proroga, potrà corrispondere l'importo convenuto in anticipo previo rilascio della polizza fideiussoria a carico degli eventuali appaltatori ed apertura di conto corrente dedicato speciale vincolato agli obblighi indicati dalla Regione, al fine di consentire l'ammissibilità della spesa a cofinanziamento comunitario ai sensi dell'articolo 55, par. 1 del Reg. CE 1198/2006.

Articolo 11 (Recesso)

1. Ciascuna delle Parti ha facoltà di recedere dal presente accordo, in qualsiasi momento, previa comunicazione scritta da inviare all'altra parte con un preavviso di una settimana. La parte che esercita tale facoltà deve, contestualmente, comunicare se intende recedere anche dagli accordi attuativi in corso.
2. Le parti si riservano la facoltà di risolvere di diritto la presente convenzione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c. in caso di inadempimento degli obblighi assunti con la presente convenzione.
3. La volontà di recesso deve essere comunicata formalmente alla controparte, almeno 60 giorni prima della fine dell'anno di cui trattasi ed ha effetto dall'inizio dell'anno successivo.

Articolo 12
(Foro competente)

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 15, comma 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, le eventuali controversie che dovessero insorgere in merito all'esecuzione del presente accordo sono riservate alla giurisdizione esclusiva del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania.

Articolo 13
(Clausole finali)

1. La presente convenzione redatta in carta libera è esente da spese di copia, stampa e registrazione fiscale ai sensi della normativa vigente.
Letto, confermato e sottoscritto.

Per la Regione Campania
Dott. Antonio Carotenuto

Per l'IRISS – CNR
Dott. Alfonso Morvillo